



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **672**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Criteri e modalità per la concessione dei contributi a rimborso delle spese per l'adattamento dei mezzi di locomozione per disabili, previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1. Revoca delle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2611 di data 23 novembre 2007 e n. 704 del 13 aprile 2012.

Il giorno **12 Aprile 2013** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**ALBERTO PACHER**

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO  
MAURO GILMOZZI  
ALESSANDRO OLIVI  
UGO ROSSI**

Assenti:

**LIA GIOVANAZZI BELTRAMI  
TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica,

L'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 prevede che la Provincia autonoma di Trento può sostenere direttamente, ovvero rimborsare, a soggetti portatori di minorazione le spese necessarie per l'adattamento di veicoli a motore, guidati dai soggetti portatori di minorazione o destinati in via prevalente al loro trasporto. Inoltre la Provincia può concedere contributi per l'acquisto di veicoli a motore, ai fini dell'adattamento per essere guidati da soggetti portatori di minorazione oppure da terzi ma destinati in via prevalente al trasporto, in forma privata, di portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida e conviventi con i medesimi terzi. All'attuazione di tali interventi si provvede secondo criteri e modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

Con deliberazione n. 2611 di data 23 novembre 2007, avente ad oggetto "Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 concernente l'eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento Approvazione dei nuovi criteri e modalità di attuazione dell'articolo 19 ("Acquisto e adattamento di mezzi di locomozione)", è stata data attuazione a questa normativa con riguardo ai soli mezzi costituenti autovetture.

A tale riguardo, si evidenzia che ciò ha rappresentato una scelta organizzativa sicuramente conforme al dettato normativo, ma sottesa ad una lettura assai restrittiva delle norme, escludente altre tipologie di veicoli a motore previsti dal Codice della Strada ed utilizzabili da taluni disabili nelle attività quotidiane.

Invero, ai sensi dell'art. 54 del Codice della Strada, la classe dei veicoli a motore comprende più sottoclassificazioni (oltre alle autovetture e ai motocicli anche autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri e motocarri, mezzi agricoli, macchine operatrici, mezzi d'opera ed altro).

Sembra opportuno ora estendere i benefici previsti dall'articolo 19 della legge provinciale n. 1 del 1991 ad altre tipologie di veicoli a motore ed, in particolare quindi, oltre alle autovetture, anche ai motoveicoli, alle macchine agricole e alle macchine operatrici, rideterminando conseguentemente e aggiornando i criteri e le modalità per la concessione e per l'erogazione dei contributi con riferimento anche alle funzioni a cui essi sono normalmente adibiti.

In particolare, nell'ampliare le categorie di veicoli a motore ammessi al contributo previsto dall'articolo 19 della l.p. n. 1 del 1991, è parso opportuno privilegiare quelle funzionali all'esercizio di attività lavorative, in attuazione del principio delle pari opportunità dei disabili nell'accesso al lavoro.

Per le macchine operatrici e per le macchine agricole, in particolare, sono beneficiari del contributo i titolari di "Ditta individuale" che esercitano direttamente l'attività d'impresa e i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice Civile, tra i quali rientrano anche i coltivatori diretti, e i mezzadri.

Secondo quanto previsto dall'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, tali contributi, ancorché riferiti anche ad attività imprenditoriali e agricole in quanto vi è coincidenza tra la persona fisica beneficiaria del contributo e il soggetto giuridico "impresa", si configurano come

compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato stesso, a determinate condizioni, che sono rispettate nel caso di specie.

I criteri e le modalità per la concessione dei contributi approvati con deliberazione n. 2611 del 2007 nonché le modifiche più volte intervenute nel regime di valutazione della capacità economico-finanziaria dei beneficiari di agevolazioni in provincia di Trento evidenziano che il regime applicabile alle agevolazioni di cui all'articolo 19 della l.p. n. 1 del 1991 è indubbiamente superato.

Per la razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse pubbliche, è necessario introdurre nei criteri di cui all'articolo 19 della l.p. 1/1991 disposizioni che mettano in relazione l'entità del contributo con l'effettiva capacità economica dei nuclei familiari in cui sono presenti le persone disabili, al fine di garantire una soglia di ragionevole tutela. Si propone pertanto il calcolo del contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica familiare (ICEF).

Inoltre, per esigenze di trasparenza e per incentivare la massima correttezza nella presentazione delle richieste di rimborso all'Amministrazione e il rispetto delle situazioni di effettivo bisogno, sembra opportuno sopprimere il contributo relativo all'acquisto dei veicoli, operazione nella quale non sussistono costi aggiuntivi direttamente derivanti dalla condizione di disabilità, così come invece esistono nell'adattamento dei mezzi, che costituisce una spesa viva aggiuntiva che incombe sul disabile proprio in ragione della sua condizione di svantaggio personale dato dalla disabilità. Tra le spese ammissibili al rimborso viene considerato anche il maggior prezzo del veicolo acquistato nuovo e già adattato per le condizioni del disabile rispetto al prezzo del modello base del veicolo stesso.

Inoltre si dà atto che sono intervenute più volte modifiche alla disciplina del procedimento e della documentazione amministrativa, che hanno chiesto alle pubbliche Amministrazioni forti cambiamenti procedurali e nel rapporto con il cittadino. E' dunque necessario provvedere alla modificazione e semplificazione in tal senso dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi previsti dall'articolo 19 della l.p. 1/1991.

Si rende necessario stabilire altresì, sempre in un'ottica di una razionale ed equa distribuzione delle risorse a disposizione, un ragionevole lasso di tempo che deve trascorrere prima che il soggetto che ha beneficiato del contributo di cui trattasi, possa ripresentare la domanda per la concessione di un ulteriore finanziamento sullo stesso tipo di intervento. Tuttavia tale termine viene portato da 6 a 5 anni, per garantire compatibilità con le norme che dispongono agevolazioni fiscali per favorire la mobilità dei disabili.

La deliberazione n. 704 del 13 aprile 2012 disponeva, al fine di consentire la rideterminazione dei criteri, delle modalità e della modulistica per la concessione dei contributi sull'acquisto e adattamento dei veicoli a motore per disabili, la sospensione dei termini per la presentazione delle relative domande dal 16 aprile (data di pubblicazione del provvedimento stesso) fino alla data di adozione di questo provvedimento. Rivalutata ad oggi la situazione, il termine finale di sospensione della presentazione delle domande fissato alla data di adozione del presente provvedimento appare incongruo, in quanto insufficiente a garantire un'ideale fase

di informazione per il personale addetto alla raccolta delle domande in formato elettronico che viene introdotta con i nuovi criteri. Sembra pertanto opportuno:

a) fissare, limitatamente all'anno 2013, la data di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo al secondo lunedì feriale successivo alla data di adozione di questo provvedimento;

b) fissare, limitatamente all'anno 2013, il termine finale per la presentazione delle domande di contributo nel giorno 30 giugno 2013;

c) revocare la deliberazione n. 704 del 2012 dal giorno successivo alla data di adozione della presente deliberazione.

Pertanto, per tutte le motivazioni sopra espresse, si ritiene opportuno revocare le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2611 del 2007 e n. 704 del 2012 nonché provvedere all'integrale riapprovazione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 19 della l.p. n. 1 del 1991.

In data 27 marzo 2013, la Terza Commissione permanente del Consiglio Provinciale ha trasmesso il proprio parere favorevole sulla proposta dei criteri oggetto di questo provvedimento, formulando i tre suggerimenti che sono riportati nella nota allegata al presente provvedimento quale documentazione. Questa deliberazione ha recepito – ove possibile - le indicazioni della Terza Commissione ed ha operato, su suggerimento dalla stessa Commissione, un'ulteriore verifica circa la sostituzione – laddove possibile - della documentazione da presentare in allegato alla domanda con dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. In proposito, consultate nuovamente anche le Strutture competenti di staff della Provincia e il Servizio Motorizzazione civile, si è convenuto che trattasi in parte di documentazione medica, non sostituibile con dichiarazioni, a norma del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, di un atto privatistico di dichiarazione del consenso del proprietario del veicolo, se diverso dal disabile, ad apportare le modifiche al veicolo stesso, rientrando nella sfera delle espressioni di volontà, di copia delle fatture e del preventivo di spesa, elemento documentale necessario per la quantificazione del contributo e copia della carta di circolazione recante informazioni tecnico specialistiche che è sconsigliato sostituire con autocertificazioni, per non far ricadere sul dichiarante la responsabilità, anche penale, in relazione ad eventuali dichiarazioni erranee e comunque non corrispondenti al vero.

E' inoltre necessario determinare una disciplina di prima applicazione dei criteri relativa ai casi in cui, durante il periodo di sospensione dell'accettazione delle domande disposta dalla deliberazione n. 704 del 2012, sia scaduto il termine di 1 anno intercorrente tra la data della fattura e la successiva data di presentazione della domanda.

Tutto ciò premesso:

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1;
- Vista la legge provinciale n. 23 del 1992;
- Visto il Codice della Strada approvato con il d.lgs n. 254 del 30 aprile 1992
- Visto il DPR n. 445 del 2000;
- Vista la propria deliberazione n. 2611 di data 23 novembre 2007;
- Vista la deliberazione n. 704 del 13 aprile 2012;

- Visto l'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato;
- Visti i pareri del Servizio semplificazione di data 4 marzo 2013 nonché del Dipartimento Affari finanziari e Programmazione e dell'Agenzia provinciale per la previdenza integrativa di data 5 marzo 2013;
- Visto il parere della Terza Commissione Permanente del Consiglio provinciale prot. n. CPTN/0004369/P di data 27 marzo 2013;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

## DELIBERA

1. di approvare i nuovi "Criteri e modalità per la concessione e per l'erogazione del contributo a rimborso delle spese relative all'adattamento di veicoli a motore a servizio dei portatori di minorazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1", contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, riguardante "Individuazione degli elementi variabili per la valutazione della condizione economica familiare ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 22 giugno 2012, n. 1339, ai fini dell'accesso al contributo a rimborso delle spese per l'adattamento dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e per la quantificazione del beneficio";
3. di stabilire che, limitatamente all'anno 2013, il periodo di presentazione delle domande di concessione dei contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione per disabili, previsti dall'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1, decorre dal secondo lunedì feriale successivo alla data di adozione di questo provvedimento e termina il giorno 30 giugno 2013;
4. di stabilire che i nuovi criteri verranno applicati alle domande presentate con la decorrenza prevista dal punto 3;
5. di considerare ammissibili, per l'anno 2013, le domande di contributo per adattamenti dei veicoli le cui spese sono state fatturate in data non anteriore al 16 aprile 2011, in deroga a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 4 dei Criteri di cui al punto 1 del deliberato;
6. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2611 di data 23 novembre 2007 e n. 704 del 13 aprile 2012, con decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione di questo provvedimento;
7. di incaricare il Servizio Politiche sociali della Provincia ad effettuare ogni adempimento necessario per dare attuazione a questo provvedimento;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dei termini per la presentazione delle domande per l'anno 2013, stabiliti secondo quanto previsto dal punto 3, sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ai sensi della l.p. 23/1992.

FC

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E PER L'EROGAZIONE  
DEL CONTRIBUTO A RIMBORSO DELLE SPESE RELATIVE  
ALL'ADATTAMENTO DI VEICOLI A MOTORE A SERVIZIO DEI  
PORTATORI DI MINORAZIONE, ai sensi dell'articolo 19 della legge  
provinciale 7 gennaio 1991, n. 1**

**Articolo 1  
OGGETTO**

1. Questi criteri e modalità si riferiscono alla concessione da parte della Provincia ai soggetti portatori di minorazione con incapacità motorie permanenti, del contributo previsto dall'articolo 19, comma 1, primo periodo, della l.p. 7 gennaio 1991, n. 1, a rimborso delle spese per l'adattamento dei veicoli a motore, di seguito denominati "veicoli", indicati nell'articolo 2.

2. Il contributo per l'adattamento del veicolo ai fini della guida da parte del portatore di minorazione è concesso con riferimento a tutte le categorie dei veicoli indicati nell'articolo 2, mentre quello per l'adattamento del veicolo ai fini del trasporto in forma privata del portatore di minorazione con impossibilità permanente alla guida è concesso soltanto per i motoveicoli e per le autovetture.

3. Rimane escluso l'adattamento di veicoli destinati alla guida o al trasporto nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto, dei servizi di taxi e dei servizi di noleggio con conducente.

4. Il contributo può essere concesso anche per i veicoli già dotati di cambio automatico o di altro servomeccanismo in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile.

**Articolo 2  
TIPOLOGIE DI VEICOLI**

1. Gli adattamenti oggetto del contributo si riferiscono alle seguenti categorie di veicoli previsti dal Codice della Strada, adottato con d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285:

- motoveicoli (art. 53);
- autovetture (art. 54, c. 1, lett. a);
- macchine agricole (art. 58);
- macchine operatrici (art. 58).

2. Gli adattamenti oggetto del contributo possono riguardare anche veicoli per la guida dei quali non è necessario il possesso della patente.

### Articolo 3

## SOGGETTI AVENTI DIRITTO AL CONTRIBUTO

1. Hanno diritto al contributo i soggetti portatori di minorazione con incapacità motorie permanenti nei seguenti casi:

- a) se guidano personalmente un veicolo con patente speciale o un veicolo per il quale non è richiesto il possesso della patente;
- b) se destinano il contributo per l'adattamento di un veicolo utilizzato da terzi in via prevalente per il trasporto in forma privata degli stessi portatori di minorazione con impossibilità permanente alla guida.

2. Il soggetto che richiede il contributo deve possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- a) avere la residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni;
- b) essere portatore, in via permanente, di minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale o anomalie della conformazione e dello sviluppo somatico come specificato negli artt. 327 e 328 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada". Tali minorazioni e il loro aggravamento devono essere dichiarate dalla Commissione medica locale per le patenti di guida o, dove non sia previsto tale accertamento, dalla Commissione medica per l'invalidità, da altra commissione pubblica competente o devono risultare da apposita certificazione medica;
- c) avere una situazione economica familiare corrispondente ad un Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F." non superiore a 0,70;
- d) essere proprietario o usufruttuario del veicolo da adattare oppure aver stipulato un contratto di locazione finanziaria o di vendita con patto di riservato dominio avente ad oggetto il medesimo veicolo, oppure aver ordinato al rivenditore il veicolo oggetto di adattamento; *(in quest'ultimo caso la proprietà o i diritti sopra richiamati devono essere posseduti prima della liquidazione del contributo);*

*OPPURE, se il portatore di minorazione non guida il veicolo, chiedendo il contributo in qualità di trasportato, e non è e non sarà intestatario del veicolo oggetto di adattamento*

non essere proprietario o usufruttuario del veicolo da adattare, non aver stipulato alcun contratto di locazione finanziaria o di vendita con patto di riservato dominio avente ad oggetto il medesimo veicolo e non aver ordinato al rivenditore il veicolo ma avere il consenso dell'attuale o del futuro intestatario del veicolo oggetto di adattamento ad apportare al veicolo stesso ogni modifica necessaria per il trasporto, in situazione di sicurezza e di stabilità, del portatore di minorazione impossibilitato in via permanente alla guida;

- e) *se per la guida del veicolo è richiesta la patente*, essere in possesso, a seconda della tipologia di veicolo, della patente speciale idonea per la guida di veicoli adattati in relazione alla particolare minorazione o mutilazione sofferta o comunque dotati di cambio automatico o di altro servomeccanismo



già installato o, in alternativa, essere in possesso di un documento temporaneamente sostitutivo della suddetta patente;

- f) *se l'adattamento riguarda macchine agricole o macchine operatrici*, essere coltivatore diretto (art. 2083 del Codice civile), oppure, nel solo caso in cui eserciti personalmente l'attività lavorativa e non soltanto l'organizzazione d'impresa, essere imprenditore agricolo (art. 2135 del Codice civile) oppure piccolo imprenditore (art. 2083 del Codice civile) ed essere iscritto, a seconda dell'attività esercitata, rispettivamente all'Archivio provinciale delle imprese agricole, oppure all'Albo delle Piccole Imprese, all'Albo delle Imprese Artigiane o ad altro Albo o Elenco tenuto dalla Pubblica Amministrazione;
- g) *se il portatore di minorazione non guida il veicolo, chiedendo il contributo in qualità di trasportato*, essere dichiarato impossibilitato in via permanente alla guida.

3. Non hanno diritto al contributo i soggetti che hanno richiesto ed ottenuto, per il medesimo veicolo e per la medesima finalità, contributi da altri enti pubblici (rimangono ammesse le agevolazioni fiscali per i disabili) .

4. Non hanno altresì diritto al contributo coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dall'articolo 19 della legge provinciale n. 1 del 1991 per l'adattamento della medesima tipologia di veicolo (si fa riferimento alle categorie indicate nell'articolo 2) e per le medesime finalità (guida personale da parte del portatore di minorazione o trasporto del portatore di minorazione da parte di terzi) prima che siano trascorsi 5 anni dalla data del provvedimento di concessione del precedente contributo, fatta eccezione per i casi di seguito indicati:

- sopravvenute nuove disposizioni normative che riguardano i dispositivi di adattamento già installati;
- aggravamento o mutamento delle condizioni fisiche che comporta nuove prescrizioni stabilite dalla commissione medica in sede di rinnovo della patente speciale di guida o, per i veicoli che possono essere guidati senza patente, da altre certificazioni e prescrizioni di un medico specialista, che rendono necessario l'acquisto di altro veicolo da adattare o l'adozione di nuovi ausili di guida, in aggiunta o in sostituzione di quelli precedentemente prescritti;
- aggravamento o mutamento delle condizioni fisiche che comporta nuove prescrizioni di un medico specialista che rendono necessario, per garantire l'accesso al veicolo come trasportato e la sicurezza nel viaggio, l'acquisto di altro veicolo da adattare o l'adozione di nuovi presidi, in aggiunta o in sostituzione di quelli precedentemente prescritti;
- distruzione o grave danneggiamento, per caso fortuito, del veicolo o dei suoi dispositivi di adattamento, con onere di dimostrazione del danno a carico del richiedente il contributo.

#### **Articolo 4** **SPESE AMMISSIBILI**

1. Sono ammesse a contributo le spese relative alle modifiche del veicolo o all'installazione di ausili per la guida da parte del soggetto portatore di minorazione

oppure quelle relative alle modifiche del veicolo e ai dispositivi per il trasporto del medesimo soggetto con impossibilità permanente alla guida.

2. Il contributo per i veicoli già dotati di serie di cambio automatico o di altro servomeccanismo in funzione delle ridotte o impedito capacità motorie permanenti del disabile è calcolato prendendo a riferimento, quale spesa ammissibile, la differenza di costo fra la versione normale del veicolo e quella adattata dalla casa costruttrice.

3. Il calcolo del contributo spettante è effettuato considerando, quale spesa ammissibile, quella corrispondente alla spesa preventivata quando, alla domanda, venga allegato il solo preventivo di spesa, oppure la spesa già sostenuta e fatturata quando, alla domanda, venga allegata la copia delle fatture di data non antecedente ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda.

## **Articolo 5**

### **MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

1. La domanda di contributo può essere presentata dal soggetto portatore di minorazione o, nel caso di portatore di minorazione minorenni, da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela sullo stesso. Rimangono fermi i poteri/doveri attribuiti dal Codice civile ai rappresentanti legali delle persone incapaci.

2. La domanda è presentata alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali dal 1 luglio al 30 agosto di ogni anno, a pena di inammissibilità, anche avvalendosi, ai fini della presentazione telematica della domanda stessa, del supporto degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992 e presenti sul territorio provinciale.

3. Nella domanda deve essere resa la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), d), f) *(se l'adattamento riguarda macchine agricole o macchine operatrici)* del comma 2 dell'articolo 3 nonché *(se il portatore di minorazione non guida il veicolo, chiedendo il contributo in qualità di trasportato, e non è e non sarà intestatario del veicolo oggetto di adattamento)* di quelli previsti dall'articolo 3, commi 3 e 4, e recante le generalità e il recapito dell'intestatario attuale o futuro del veicolo da adattare che utilizza il veicolo stesso per il trasporto in via prevalente in forma privata del portatore di minorazione con impossibilità permanente alla guida. Secondo le medesime modalità, deve essere resa anche la dichiarazione circa le finalità prevalenti di utilizzo del veicolo (espletamento dell'attività lavorativa, raggiungimento del luogo di lavoro o di formazione, altre finalità) e la dichiarazione relativa a tutti i dati rilevanti ai fini della dichiarazione ICEF.

4. Con la domanda deve essere prodotta alla Provincia anche la seguente documentazione:

- copia della carta di circolazione del veicolo  
(se il veicolo è già immatricolato al momento della presentazione della domanda);
- copia del preventivo di spesa per l'adattamento del veicolo  
(se, al momento della domanda, l'intervento di adattamento non è stato ancora eseguito)  
OPPURE
- copia delle fatture relative all'adattamento del veicolo di data non precedente ad 1 anno dalla data di presentazione della domanda  
(se, al momento della domanda, l'intervento di adattamento è già stato eseguito);

*La copia delle fatture quietanzate dovrà essere presentata in ogni caso al momento della liquidazione*

- copia della patente speciale di guida  
(se l'adattamento riguarda un veicolo la cui guida richiede il possesso della patente)  
OPPURE
- copia del documento temporaneamente sostitutivo della patente speciale di guida  
(se l'adattamento riguarda un veicolo la cui guida richiede il possesso della patente);
- copia della dichiarazione della Commissione medica per l'invalidità o della certificazione medica attestante la presenza di minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale o anomalie della conformazione e dello sviluppo somatico come specificato negli artt. 327 e 328 del d.P.R. 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada"  
(se l'adattamento riguarda un veicolo la cui guida non richiede il possesso della patente);
- copia della dichiarazione della Commissione medica per l'invalidità o di altra certificazione medica che attesta l'impossibilità permanente alla guida del portatore di minorazione  
(se il portatore di minorazione non guida il veicolo, chiedendo il contributo in qualità di trasportato);
- nota di dichiarazione di consenso, firmata dall'intestatario del veicolo, se diverso dal portatore di minorazione, ad apportare al veicolo oggetto di adattamento ogni modifica necessaria per il trasporto del portatore di minorazione impossibilitato in via permanente alla guida, in situazione di sicurezza e di stabilità.  
(se il portatore di minorazione non guida il veicolo, chiedendo il contributo in qualità di trasportato).

## **Articolo 6**

### **ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Con le domande regolarmente presentate ed idonee alla concessione del contributo, viene redatta una graduatoria degli aventi diritto, approvata dal Dirigente

del Servizio competente in materia di politiche sociali, in cui è data priorità, per il finanziamento, a quelle riguardanti l'adattamento di veicoli utilizzati in via prevalente per spostamenti connessi all'attività lavorativa o di formazione, in particolare secondo il seguente ordine:

- a. utilizzo nell'espletamento dell'attività lavorativa;
- b. utilizzo per raggiungere il luogo di lavoro o di formazione.

Successivamente vengono finanziati gli adattamenti dei veicoli utilizzati per altre finalità.

2. Ad esaurimento delle risorse per l'anno in corso alla data della presentazione della domanda, le domande regolarmente presentate ed idonee alla concessione del contributo sono finanziate, compatibilmente con la disponibilità di risorse, a valere sugli stanziamenti di bilancio relativi agli esercizi finanziari successivi, con priorità rispetto alle domande presentate nei medesimi anni successivi. Tra le domande già presentate e da finanziare negli esercizi finanziari successivi sono applicati i medesimi criteri di priorità previsti nel comma 1. Le domande presentate e non ancora finanziate decadono comunque con il secondo esercizio finanziario successivo a quello di presentazione.

3. Il contributo è definito in relazione al modello riguardante il sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (I.C.E.F.), di cui all'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. e alla deliberazione n. 1339 del 22 giugno 2012, i cui elementi variabili sono indicati nell'Allegato B alla deliberazione che approva questi criteri.

4. La quantificazione del contributo avviene mediante l'applicazione alla spesa ammessa di una percentuale così graduata:

- fino al valore dell'indicatore ICEF di 0,20 compreso, la percentuale da applicare è pari al 95 per cento;
- nessun contributo è concesso in caso di indicatore ICEF maggiore di 0,70;
- per valori dell'ICEF maggiore di 0,20 e fino a 0,70 compreso, la percentuale da applicare con scaglioni di 5 punti percentuali, in modo inversamente proporzionale al valore dell'indicatore ICEF, è compresa tra il 60 per cento e il 90 per cento in base alla seguente tabella:

icef	percentuale
0,2000000000	0,95
0,2714285715	0,90
0,3428571429	0,85
0,4142857144	0,80
0,4857142858	0,75
0,5571428573	0,70
0,6285714287	0,65
0,7000000000	0,60

5. L'ammontare del contributo ottenuto applicando la suddetta percentuale alla spesa ammessa è arrotondato ai 10 euro superiori.

6. La misura massima del contributo è determinata in euro 25.000,00 .

## Articolo 7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario deve presentare alla Provincia la documentazione di seguito indicata, entro otto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione:

- copia delle fatture quietanzate di pagamento degli adattamenti del veicolo di data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della domanda *(se non sono già state presentate al momento della domanda)*;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i dati del veicolo *(da presentare solamente se il veicolo non era già immatricolato al momento della presentazione della domanda)*;
- copia della patente speciale della categoria riferita alla guida del veicolo per il quale si chiede il contributo *(da presentare soltanto se, al momento della domanda, è stata presentata copia del documento temporaneamente sostitutivo della patente speciale di guida)*.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, su richiesta motivata dell'interessato, anche più volte, fino al termine massimo di un anno.

3. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione previsto nel comma 1 o eventualmente di quello prorogato ai sensi del comma 2, la Provincia dispone la revoca del provvedimento che concede il contributo previa diffida a presentare la documentazione entro un termine fissato.

4. La Provincia procede, prima dell'erogazione del contributo, alla verifica della proprietà del veicolo e dell'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito del collaudo degli adattamenti presso la Motorizzazione Civile.

5. Qualora la domanda di contributo sia stata presentata sulla base della spesa preventivata, se la spesa finale risulta inferiore a quella prevista nel preventivo allegato alla domanda, il contributo è rideterminato d'ufficio, in sede di erogazione, nella misura inferiore corrispondente alla spesa effettivamente sostenuta e documentata con fatture.

6. Qualora la domanda di contributo sia stata presentata sulla base della spesa preventivata, se la spesa finale risulta superiore a quella prevista nel preventivo allegato alla domanda, il contributo è erogato nel limite dell'importo indicato nel preventivo di spesa.

**INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI PER LA  
VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE**

**ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 22 giugno 2012, n. 1339, ai fini dell'accesso al contributo a rimborso delle spese per l'adattamento dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e per la quantificazione del beneficio**

La presente disciplina individua gli elementi variabili per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso al contributo a rimborso delle spese per l'adattamento dei veicoli a motore, ai sensi dell'articolo 19 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e per la quantificazione del beneficio.

Per quanto non indicato, si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (di seguito "Disposizioni ICEF"), in vigore al momento della presentazione della domanda.

**1. Composizione del nucleo familiare**

Il nucleo familiare da valutare è quello che risulta al momento della presentazione della domanda ed è formato da:

- il soggetto portatore di minorazione (beneficiario del contributo);
- gli altri componenti il nucleo anagrafico soggetto portatore di minorazione. Non si considerano i componenti per i quali è stata chiesta la cancellazione dal nucleo familiare anagrafico al momento della presentazione della domanda o è in corso la relativa procedura;
- i soggetti affidati e le persone accolte nel nucleo familiare in via residenziale con provvedimento amministrativo o dell'autorità giudiziaria, nonché i soggetti accolti nell'ambito di progetti di solidarietà internazionale;

Inoltre, a seconda dell'età del soggetto portatore di minorazione, si tiene conto di quanto di seguito specificato:

*a) Soggetto portatore di minorazione maggiorenne o minorenne emancipato*

- il coniuge del portatore di minorazione, anche se risiede altrove, fa parte del nucleo da valutare salvo nei casi di esclusione previsti dalla Disposizioni ICEF riguardanti la composizione del nucleo familiare da valutare nel caso di interventi agevolativi previsti nell'ambito delle politiche a sostegno della famiglia. Inoltre il coniuge non legalmente separato non fa parte del nucleo familiare da valutare quando ricoverato in via definitiva in strutture residenziali sanitarie, socio-assistenziali e socio-sanitarie, detenuto in istituti di pena o ospitato in comunità di recupero.

*b) Soggetto portatore di minorazione minorenne*

- il coniuge del genitore che sottoscrive la domanda e/o l'altro genitore del soggetto portatore di minorazione, anche se risiedono altrove, fanno parte del nucleo familiare da valutare salvo nei casi di esclusione del coniuge e dell'altro genitore previsti dalle Disposizioni ICEF richiamate alla precedente lett. a);
- qualora chi sottoscrive la domanda non sia il genitore del portatore di minorazione, in quanto riveste la qualifica di tutore/curatore/amministratore di sostegno/affidatario, il portatore di minorazione fa nucleo familiare a se stante, anche se risulta nel nucleo familiare anagrafico

## 2. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il portatore di minorazione

Le percentuali di ponderazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare da valutare sono definite in relazione al grado di parentela con il portatore di minorazione, nel seguente modo:

### a) soggetto portatore di minorazione maggiorenne o minorenne emancipato

- 100% per il soggetto portatore di minorazione, per il proprio coniuge o convivente more uxorio e per i genitori;
- 50% per i figli del soggetto portatore di minorazione;
- 30% per gli altri componenti.

### b) soggetto portatore di minorazione minorenne

1. 50% per il soggetto portatore di minorazione;
2. 100% per il genitore del soggetto portatore di minorazione che ha sottoscritto la domanda e per il relativo coniuge o convivente more uxorio o per l'altro genitore del soggetto portatore di minorazione;
3. 30% per gli altri componenti.

## 3. Altri parametri ICEF:

<input type="checkbox"/>	Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza <b>FAR</b>	150.000,00
<input type="checkbox"/>	Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare <b>FPM</b>	40.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa la franchigia sul patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza <b>LS1</b>	30.000,00
<input type="checkbox"/>	Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare, esclusa l'abitazione di residenza <b>LS2</b>	60.000,00
<input type="checkbox"/>	Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL1</b>	10%
<input type="checkbox"/>	Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL2</b>	20%
<input type="checkbox"/>	Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente <b>AL3</b>	60%
<input type="checkbox"/>	Reddito di Riferimento <b>RIF</b>	50.000,00

## 4. Calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

La valutazione della condizione economica è effettuata in base all'indicatore ICEF determinato secondo quanto previsto dalla disciplina dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, in vigore al momento della presentazione della domanda.

In deroga a quanto previsto da tale disciplina si applicano le seguenti disposizioni relative ai redditi e al patrimonio del soggetto portatore di minorazione:

- non si tiene conto della deduzione per persone non autosufficienti spettante in via forfetaria o delle spese per l'assistenza e la cura del soggetto portatore di minorazione in alternativa alla deduzione forfetaria. Per coloro che al momento della presentazione della domanda non hanno ancora compiuto i 18 anni di età, si deduce l'importo forfetario di euro 8.100,00; per coloro che al momento della presentazione della domanda hanno un'età compresa tra i 18 anni ed i 64 anni, si deduce l'importo forfetario di euro 5.400,00; per coloro che al momento della presentazione della domanda hanno 65 anni o più, si deduce l'importo forfetario di euro 2.000,00;
- sono computati al 50% i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui alla categoria DIP e ANP della tabella C1 della Dichiarazione sostitutiva ICEF, e i redditi di cui alle tabelle C2, C3 e C4 della dichiarazione sostitutiva ICEF;

## **5. Redditi e patrimoni da dichiarare: anno di riferimento**

L'anno di riferimento dei redditi e del patrimonio da dichiarare è quello previsto dalla Disposizioni ICEF.

## **6. Effetti derivanti dalla rettifica nella dichiarazione ICEF effettuata spontaneamente dal dichiarante**

A seguito di rettifica della dichiarazione ICEF resa, effettuata spontaneamente dal dichiarante secondo quanto previsto nella disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 in vigore al momento della presentazione della domanda, quando l'errore porta all'evidenza che l'entità del contributo spettante in base al calcolo corretto risulta inferiore a quella del contributo effettivamente concesso, la Provincia procede alla conseguente revoca parziale del contributo ed impartisce al beneficiario l'ordine di restituzione di quanto introitato in eccesso.